

STUDIO
ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI
Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

**PIAZZA CITTADELLA 6
37122 VERONA
TELEFONO: 045/597825-8000933
TELEFAX: 045/8010330
E-MAIL: info@albertiassociati.com
PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it
www.albertiassociati.com**

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI
dottore commercialista – revisore legale

ANTONIETTA MAURIZI
dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI
dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI
dottore commercialista – revisore legale

**ANDREA FERLITO
RICCARDO GIORDANI
CHIARA CASORIA**
dottori in economia

Verona, 04 novembre 2021

Spettabili
CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 38/2021

Comunicazione dei dati dell'Esterometro – Nuove regole del 2022

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 29 ottobre scorso ha aggiornato le regole tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere.

In particolare le nuove regole tecniche prevedono che:

- i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 verso soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**, trasmettendo allo SdI un file XML con codice destinatario “XXXXXXXX”;
- i dati delle operazioni passive, ricevute a decorrere dal 1° gennaio 2022 da soggetti non stabiliti in Italia, siano comunicati allo SdI con file contraddistinto dai codici “Tipo Documento” TD17, TD18 o TD19, **entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l'operazione o a quello di effettuazione della stessa.**

Si ricorda che la Comunicazione è facoltativa qualora per le suddette tipologie di operazioni con controparti non stabilite in Italia sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica o una bolletta doganale.

Peraltro è da ritenersi ancora ammissibile l'integrazione analogica della fattura di acquisto, così come l'emissione di autofatture e successivo invio dei dati al SdI mediante il nuovo "Esterometro".

Si evidenzia che, per le fatture di acquisto, al fine di rispettare i nuovi termini per l'invio dei dati al SdI, è necessario prestare particolare attenzione a quelli di registrazione normativamente previsti, come di seguito brevemente sintetizzati:

Operazione	Momento di effettuazione	Termine emissione autofattura	Termine annotazione nel registro vendite	Termine invio dei dati al SdI
Acquisto da soggetto UE	Vari	----	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
Acquisto di beni mobili da soggetto ExtraUE	Consegna o spedizione del bene	12° giorno successivo a quello di effettuazione	Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione	
Prestazione di servizi "non generica" rilevante in Italia da soggetto ExtraUe	Pagamento del corrispettivo			
Acquisto di beni immobili da soggetto ExtraUE	Stipula dell'atto			
Prestazioni di servizi "generica" da soggetto Extra UE	Ultimazione della prestazione	Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione		

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti Maggi